

- 2) Se le spese per la proroga del credito rientrano nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in una situazione come quella del caso di specie, qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutuante.

(¹) GU 2008, L 133, pag. 166.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Mons (Belgio) il 18 settembre 2019 – Ryanair Ltd/PJ

(Causa C-687/19)

(2019/C 399/38)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Appellante, resistente originaria: Ryanair Ltd

Appellato, ricorrente originario: PJ

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica il regolamento n. 2027/97 del Consiglio, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (¹), e quindi, l'articolo 17, paragrafo 1 della convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una lesione di tipo psichico, come un disturbo post traumatico da stress, possa essere oggetto di un indennizzo, in base a tali disposizioni.

(¹) GU 2002, L 140, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 25 settembre 2019 – G.M.A./État belge

(Causa C-710/19)

(2019/C 399/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État